

Associazione FARUL - IL FARO

con sede a Stabio

I - Disposizioni generali

1. Nome

Sotto la denominazione "Farul - il Faro" viene costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. Sede

La sede dell'Associazione corrisponde al domicilio del presidente in carica.

3. Scopi

- a) promuovere momenti di riflessione sui valori cristiani attraverso azioni concrete quali il sostegno finanziario e pratico della colonia estiva, del doposcuola, di attività educative, ricreative e di prevenzione con i bambini e gli adolescenti di Sanmihaiu German;
- b) sostenere finanziariamente e praticamente persone e famiglie bisognose attraverso donazioni e padrinati;
- c) favorire la conoscenza delle rispettive culture (svizzera e rumena) e la nascita di rapporti d'amicizia fra i due popoli.

II - Soci

4. Soci

Qualsiasi persona fisica o giuridica che condivide gli scopi al punto 3 e che versa la quota annuale può diventare socio attivo dell'Associazione. L'ammissione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi momento, previa richiesta al Comitato, che può rifiutarne l'adesione senza indicarne i motivi. L'adesione è effettiva dopo il pagamento della quota sociale. I soci che non desiderano più fare parte dell'Associazione sono tenuti a comunicarlo tramite disdetta scritta al Comitato. La tassa sociale non verrà restituita. Per l'esclusione vedere l'articolo 6.d).

III - Organizzazione

5. Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria)
- b) il Comitato
- c) l'Organo di revisione

6. Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata di regola una volta all'anno tramite comunicazione scritta ai singoli soci, almeno due settimane prima della data prevista per la medesima.

Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto, nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al Comitato. Le proposte non elencate nell'ordine del giorno potranno essere discusse e votate solo se appoggiate da 2/3 dei membri presenti. Restano riservate alla competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la nomina del segretario dell'assemblea che redigerà e firmerà il verbale;
- b) la modifica degli statuti;
- c) la nomina e la revoca del Comitato; i membri del Comitato sono eletti per un anno e sono rieleggibili;
- d) l'esclusione di membri che vanno contro gli scopi dell'Associazione, su preavviso del Comitato;
- e) l'ammontare della tassa sociale annuale;
- f) la nomina del revisore, eletto per due anni e rieleggibile;
- g) la discussione e l'approvazione del rapporto annuale di attività, i rapporti del cassiere e dei revisori dei conti;
- h) lo scioglimento dell'Associazione

7. Voto

All'Assemblea Generale ad ogni socio (singolo o famiglia) compete un voto.

Ogni assemblea convocata a norma di statuto ha la capacità di deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

8. Assemblea Generale straordinaria

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando l'Assemblea stessa o il Comitato lo decidono.

Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

9. Comitato

Il Comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato. Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi. Il Comitato è composto da almeno 3 membri attivi, eletti dall'Assemblea generale.

Il Comitato decide al suo interno la ripartizione delle cariche ed è diretto dal presidente.

Rientrano nelle sue competenze pianificare le attività dell'Associazione secondo il punto 3 dei presenti statuti e assicurare la gestione delle questioni burocratico-amministrative generali.

Comitato direttivo

- ➔ presidente
- ➔ vice-presidente
- ➔ cassiere
- ➔ segretario

10. Organo di revisione

L'Assemblea Generale nomina l'Organo di revisione, il quale è composto da una persona. L'Organo di revisione rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all'Assemblea Generale ordinaria.

IV - Finanze

11. L'Associazione è finanziata da:

- a) quote sociali
- b) offerte e contributi volontari
- c) donazioni

12. Quote sociali

Le quote sociali sono fissate come segue:

- Soci singoli: 30 frs
- Famiglie e associazioni: 50 frs
- Ditte: 100 frs

L'Assemblea può decidere di modificarle.

13. Responsabilità

È esclusa la responsabilità personale dei soci.

V - Disposizioni finali

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'Assemblea Costitutiva del 22 novembre 2009 e sono entrati in vigore in tale data.

15. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato solo se deciso dai $\frac{3}{4}$ dei membri presenti. In questo caso i beni dell'Associazione saranno devoluti in beneficenza ad un'associazione che persegue scopi simili.

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2018.

In rappresentanza dell'Associazione:

Il presidente

Il vice presidente